DELIBERA n. 96/14/CONS

ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ ITALIACOM.NET S.R.L. PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 98, COMMA 9, DEL DECRETO LEGISLATIVO 1 AGOSTO 2003, n. 259 (CONTESTAZIONE n. 34/13/DIT)

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 13 marzo 2014;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante "Codice delle comunicazioni elettroniche";

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante "Modifiche al sistema penale";

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104, recante "Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo";

VISTA la delibera n. 136/06/CONS, del 15 marzo 2006, ed il relativo Allegato A, recante "*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*", come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 194/12/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante "Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità", come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 549/12/CONS;

VISTA la delibera n. 401/10/CONS, del 22 luglio 2010, recante "Disciplina dei tempi dei procedimenti", come modificata dalla delibera n. 456/11/CONS;

VISTA la delibera n. 173/07/CONS, del 19 aprile 2007, ed il relativo Allegato A, recante "Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazione e utenti", come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 597/11/CONS;

VISTO l'atto del Direttore della Direzione tutela dei consumatori, n. 34/13/DIT del 16 dicembre 2013, notificato alla parte in data 20 dicembre 2013, con il quale veniva contestata alla società Italiacom.net s.r.l. (di seguito la "Società") la violazione dell'articolo 98, comma 9, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, per non aver fornito riscontro alla richiesta di documenti ed informazioni formulata dall'Autorità in merito all'ottemperanza ai provvedimenti temporanei nn. U4859/13 e U4887/13 adottati, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, allegato A, del Regolamento di cui alla delibera n. 173/07/CONS, a favore degli utenti Di Tella e Perna Ruggiero;

VISTA la nota del 20 gennaio 2013 con cui la società Italiacom.net s.r.l. ha trasmesso la documentazione ritenuta utile ai fini istruttori;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Deduzioni della società

La società Italiacom.net s.r.l. (di seguito la "Società") ha unicamente precisato che, in relazione alle mancate informazioni rese al CORECOM Lazio, in ordine alla inottemperanza ai provvedimenti temporanei nn. U4859/13 e U4887/13, aveva già provveduto ad inviare, rispettivamente in data 12 e 19 dicembre 2013, un dettagliato resoconto delle attività poste in essere ai fini dell'esatta esecuzione di quanto prescritto per gli utenti Di Tella e Perna Ruggiero. Successivamente, dopo l'avvio del procedimento sanzionatorio *de quo*, la Società ha fornito idonea documentazione attestante gli esiti positivi delle comunicazioni inviate al CORECOM Lazio in data 17 gennaio 2014, dimostrando anche di aver eseguito gli ordini impartiti, con i citati provvedimenti temporanei, per la risoluzione delle problematiche segnalate dagli utenti.

2. Valutazioni dell'Autorità

Le argomentazioni addotte dalla società Italiacom.net s.r.l. non sono accoglibili per le seguenti motivazioni.

Il presente procedimento sanzionatorio è stato avviato a seguito della segnalazione del CORECOM Lazio in ordine alla presunta inottemperanza ai provvedimenti temporanei nn. U4859/13 e U4887/13 adottati in data 17 settembre 2013, ai

sensi dell'art. 5, del Regolamento allegato alla delibera n. 173/07/CONS, nei confronti della società Italiacom.net s.r.l. ed a favore degli utenti Di Tella e Perna Ruggiero.

L'Autorità, pertanto, al fine di verificare l'esatto adempimento agli ordini impartiti dal CORECOM Lazio, ha chiesto alla predetta Società, in data 28 ottobre 2013, di fornire prova dell'avvenuta ottemperanza ovvero idonea documentazione attestante le eventuali ragioni ostative all'adempimento.

La Società non ha fornito alcun riscontro alla richiesta inviata dall'Autorità e, dopo l'avvio del procedimento sanzionatorio, si è limitata a dimostrare di aver aggiornato il CORECOM Lazio in merito all'esecuzione delle attività previste dai provvedimenti temporanei nn. U4859/13 e U4887/13 adottati a favore degli utenti Di Tella e Perna Ruggiero.

A tal proposito, si osserva che, seppure la Società ha ottemperato ai predetti provvedimenti temporanei nel corso del procedimento sanzionatorio, non ha, comunque, prodotto alcuna documentazione ovvero eccepito alcuna valida giustificazione in ordine alle mancate informazioni richieste dall'Autorità nell'ambito delle attività di verifica su quanto segnalato dal CORECOM Lazio.

Tale condotta, pertanto, ha impedito all'Autorità di acquisire tutti gli elementi necessari per ricostruire l'esatta dinamica delle vicende segnalate dagli utenti Di Tella e Perna Ruggiero, verificare la sussistenza di eventuali motivi ostativi all'adempimento e, conseguentemente, appurare le reali responsabilità della Società.

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 15.000,00 a euro 1.150.000,00, ai sensi dell'articolo 98, comma 9, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 98, comma 17-bis, del d.lgs. n. 259/2003, nel caso di specie non si applicano le disposizioni sul pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge n. 689/1981;

RITENUTO, quindi, di dover determinare la sanzione pecuniaria nella misura complessiva di euro 15.000,00 (quindicimila/00) e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'articolo 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento tenuto dalla Società ha impedito all'Autorità di acquisire tutti gli elementi necessari al fine di assicurare un'adeguata attività di verifica in ordine alle eventuali responsabilità della medesima;

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

La Società, nel corso del procedimento sanzionatorio *de quo*, ha fornito informazioni in merito alle attività poste in essere in esecuzione dei provvedimenti temporanei nn. U4859/13 e U4887/13 adottati dal CORECOM Lazio;

C. Personalità dell'agente

La Società è dotata di una organizzazione interna idonea a garantire una gestione adeguata delle richieste di informazione formulate dall'Autorità provvedendo, nei termini e con le modalità prescritti, alla comunicazione dei documenti, dei dati e delle informazioni richiesti dall'Autorità:

D. Condizioni economiche dell'agente

La Società risulta iscritta al Registro delle imprese a far data dall'11 febbraio 2013 e, attualmente, non risulta ancora disponibile il bilancio d'esercizio approvato. Si ritiene, tuttavia, di poter presumere che, in assenza di altri elementi contrari, la Società presenti condizioni economiche tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Preto, relatore ai sensi dell'articolo 31 del Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità;

ORDINA

alla società Italiacom.net s.r.l., con sede legale in Via Ugo La Malfa, 44 - 90146 Palermo (PA), di pagare la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 15.000,00 (quindicimila/00) ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 9, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259;

DIFFIDA

la predetta società dall'intraprendere ogni attività e/o comportamenti in violazione delle disposizioni richiamate;

INGIUNGE

alla citata società di versare entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/1981, la somma di euro 15.000,00 (quindicimila/00) alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2379 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell'articolo 98, comma 9, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, con delibera n. 96/14/CONS" ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale. utilizzando codice IBAN: il IT54O0100003245348010237900 per l'imputazione della medesima somma al capitolo 2379, capo X mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di giorni dieci dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "delibera 96/14/CONS".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità www.agcom.it.

Roma, 13 marzo 2014

IL PRESIDENTE

Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE

Antonio Preto

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE

Francesco Sclafani